



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

Brescia, 09/11/2023

DETERMINAZIONE N. 204/ANA: ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE A CARICO DELLA SOCIETÀ "MAISON TECHNIQUE SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA", CON ESPRESSIONE ABBREVIATA "MAISON TECHNIQUE S.R.L."

IL DIRIGENTE DELL'AREA ANAGRAFICA

esaminati gli atti del procedimento di verifica dinamica della permanenza dei requisiti per l'esercizio dell'attività di agente di affari in mediazione (revisione quadriennale) ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 26 ottobre 2011, relativo alla società "Maison Technique Società a Responsabilità Limitata", con espressione abbreviata "Maison Technique s.r.l.", con sede in Padenghe sul Garda (BS) via G. Marconi n. 104, iscritta nel Registro delle Imprese al n. 01785770981;

verificato che l'impresa in parola, iscritta al n. 351951 del Repertorio Economico Amministrativo (REA) tenuto dalla Camera di Commercio di Brescia, esercita, dal 12 settembre 1995, l'attività di mediatore immobiliare e a titolo oneroso e che il signor Nicola Chiappini risulta essere presidente del consiglio di amministrazione e preposto alla mediazione;

verificato che, dalla documentazione prodotta in sede di revisione quadriennale con istanza prot. n. 4554 del 13 gennaio 2022, l'impresa non risulta coperta da idonea garanzia assicurativa per il periodo dall'8 marzo 2014 al 21 marzo 2022;

esaminati gli atti del procedimento disciplinare avviato con nota del 16 giugno 2023, prot. n. 48799, a carico della società in parola, nella persona del legale rappresentante signor Nicola Chiappini, che è stato invitato a presentarsi all'audizione a distanza, effettuata tramite collegamento realizzato attraverso la piattaforma Google Meet in data 5 luglio 2023, come da verbale di audizione n. 23081/AU;

verificato che il mancato adempimento dell'obbligo di dotarsi di idonea garanzia assicurativa nell'esercizio dell'attività comporta una sanzione amministrativa per effetto della legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1 comma 993;

vista la documentazione allegata all'istanza di revisione quadriennale e quella prodotta all'ufficio successivamente e preso atto che il signor Nicola Chiappini ha stipulato, in data 21 marzo 2022, polizza con efficacia retroattiva a copertura dei periodi

segnalati;

tenuto conto, pertanto, che l'impresa in parola ha esercitato l'attività di mediatore immobiliare e a titolo oneroso per il periodo dall'8 marzo 2014 al 22 novembre 2021 senza garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali e a tutela dei clienti e dal 23 novembre 2021 al 21 marzo 2022 con copertura assicurativa ma con massimale inferiore agli importi minimi stabiliti dalle disposizioni normative, come previsto dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39, art. 3 comma 5 bis, alterando, pertanto, l'equilibrio del mercato;

richiamato il Regolamento degli uffici e dei servizi, come da ultimo approvato con deliberazione del Consiglio Camerale n. 14/c del 3 novembre 2022, che dispone in tema di ripartizione dei compiti e delle funzioni tra la Giunta Camerale e la direzione dell'Ente, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs n. 165/2001;

richiamato il Regolamento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari agli agenti di affari in mediazione e con mandato a titolo oneroso, approvato con deliberazione del Consiglio Camerale n. 5/c del 18 maggio 2023, che prevede una specifica disciplina sia per i casi di stipula di polizza con clausola di validità retroattiva che nell'ipotesi di copertura assicurativa con massimale inferiore agli importi minimi stabiliti dalle disposizioni normative;

tenuto conto che il responsabile del procedimento ha, pertanto, proposto di adottare il provvedimento di sospensione dell'attività per giorni undici a carico della società "Maison Technique Società a Responsabilità Limitata" con espressione abbreviata "Maison Technique s.r.l." nella persona del legale rappresentante signor Nicola Chiappini;

d e t e r m i n a

di adottare nei confronti della società "Maison Technique Società a Responsabilità Limitata" con espressione abbreviata "Maison Technique s.r.l." nella persona del legale rappresentante signor Nicola Chiappini il provvedimento di sospensione dell'attività per giorni undici, precisamente dal 18 al 28 gennaio 2024 compresi;

a v v e r t e

che l'esercizio dell'attività nel periodo della sospensione implica l'inibizione perpetua all'esercizio dell'attività stessa;

che avverso il presente provvedimento può presentare ricorso gerarchico al Ministero delle Imprese e del Made in Italy entro 30 giorni dalla data di notifica dello stesso;

i n f o r m a

1. che è possibile prendere visione degli atti ed estrarne copia

presentando richiesta di Accesso Documentale attraverso la piattaforma "SERVIZI online" presente sul sito camerale alla pagina: <https://servizionline.bs.camcom.it/front-rol/home/viewInformativa?tipologia=205>. L'accredito e l'accesso sono gratuiti. I casi particolari in cui viene escluso il diritto di accesso sono previsti dall'articolo 24 della legge 241/1990. Per tutte le informazioni relative all'Area anagrafica è necessario consultare il Supporto Specialistico sul sito camerale www.bs.camcom.it alla pagina <https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/bs;>

2. che i dati e/o le informazioni personali contenuti nel provvedimento citato, saranno oggetto di trattamento a mezzo di sistemi informatici nel pieno rispetto delle previsioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali e di sicurezza nel trattamento.

IL DIRIGENTE
DELL'AREA ANAGRAFICA
(dott.ssa Cristiana Elena Taioli)